



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta di prima convocazione

NR. 2 DEL 22-03-2018

ORIGINALE

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 14 DICEMBRE 2017 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE".

L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 18:30, presso la Sala Consiglio Comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente
BOGANA AMALIA SERENELLA	X	
ZANCANER ANGELO	X	
CODEMO NOVELLA	X	
SPADA LUIGI	X	
CARELLE GIUSEPPE	X	
PISAN NICOLA	X	

Componente	Presente	Assente
COLLAVO ANDREA	X	
DAL ZOTTO CLAUDIO	X	
COLLAVO ROBERTO	X	
COLLAVO MARIO	X	

Numero totale **PRESENTI: 10 – ASSENTI: 0**
PRESENTI ESTERNI: 0

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.

Il Sindaco D.ssa AMALIA SERENELLA BOGANA, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 14.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 09.02.2018 con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14.12.2017 con la quale è stata istituita nel Comune di Alano di Piave l'imposta di soggiorno, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ed approvato il relativo regolamento e le conseguenti tariffe.

DATO atto che, ferma restando l'istituzione dell'imposta, si rende necessario apportare al regolamento alcune modifiche sostanziali a seguito di successive decisioni prese in Conferenza dei Sindaci, nonché per adeguarlo maggiormente al dettato normativo in materia tributaria.

VISTO lo schema di regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, corretto dall'Unione Montana Feltrina.

DATO atto che le modifiche apportate sono le seguenti:

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

..... **omissis**

2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Alano di Piave fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari come disciplinate nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e s.m.i. e nei successivi decreti attuativi, comprese le locazioni turistiche di cui all'art. 27 della citata legge regionale, nonché l'alloggio nelle strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i.

4. L'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 aprile 2018.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Alano di Piave e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

Art. 4 - Tariffe

1. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs 267/2000, sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al punto successivo e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale dell'Ente.

2. L'imposta di soggiorno è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di Euro 5,00 per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

3. Con riferimento all'anno d'imposta 2018, anno di prima istituzione dell'imposta di soggiorno, le relative tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le misure esposte nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni

..... **omissis**

e. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito di dichiarazione/deliberazione dello stato di emergenza/calamità da parte degli enti competenti o attivazione delle procedure di protezione civile;

..... **omissis**

Art. 6 - Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

..... **omissis**

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune.

2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il contributo, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 giorni lavorativi al Comune. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	Gennaio, Febbraio, Marzo	16 aprile
2°	Aprile, Maggio, Giugno	16 luglio
3°	Luglio, Agosto, Settembre	16 ottobre
4°	Ottobre, Novembre, Dicembre	16 gennaio

Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- utilizzo del modello F24, ai sensi della risoluzione n. 64/E del 30 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale relativo al Comune;
- altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

..... **omissis**

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

..... **omissis**

3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata previa autorizzazione del Comune rilasciata su richiesta motivata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

..... **omissis**

Art. 14 - Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predisporre ed adotta i conseguenti atti.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

..... **omissis**

3. Le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di imposta di soggiorno costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DATO atto che la presente modifica comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio amministrativo e alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario ai sensi dell'art. 49 del DLGS 267/2000;

Il Consigliere Spada Luigi spiega le motivazioni della modifica del precedente deliberato . Rileva che gli importi dell'imposta sono rimasti invariati.

CON voti palesi favorevoli unanimi ;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. di modificare gli articoli sopra specificati del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno;

3. di dare atto che il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14.12.2017 e come modificato dalla presente proposta, si compone di n. 15 articoli ed è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - allegato 1);

4. di dare atto altresì che verranno eseguiti tutti gli adempimenti previsti per la pubblicazione, nonché osservati quelli relativi alla Circolare prot. n. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell'economica e delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

5. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio associato tributi dell'Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;

6. di dare atto che tutti gli atti inerenti e conseguenti all'approvazione della presente proposta saranno posti in essere dal responsabile del servizio contabile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
AMALIA SERENELLA BOGANA

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 14 DICEMBRE 2017 AD
OGGETTO: "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE".**

Il sottoscritto, responsabile del servizio Amministrativo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

ALANO DI PIAVE, 13-03-2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TEDESCHI CINZIA

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 23 del 12-03-2018



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

**PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 14 DICEMBRE 2017 AD
OGGETTO: "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE".**

La sottoscritta, responsabile del servizio CONTABILE formula il proprio parere precisando che nel bilancio 2018/2020 non è stato istituito il capitolo di entrata per l'imposta di soggiorno e relativo stanziamento e che l'istituzione sarà eventualmente oggetto di una prossima variazione.

ALANO DI PIAVE, 16-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCHIEVENIN ROSANNA

PROPOSTA DI Deliberazione di Consiglio N. 23 del 12-03-2018



COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 2 del 22-03-2018, avente ad oggetto MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 14 DICEMBRE 2017 AD OGGETTO: "ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E RELATIVE TARIFFE"., pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 27-03-2018

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
CODEMO ORNELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1)

COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	
Art. 3 - Soggetto passivo	
Art. 4 - Tariffe	
Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni	
Art. 6 - Obblighi dei gestori	
Art. 7 - Versamento dell'imposta	
Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento	
Art. 9 - Sanzioni	
Art. 10 - Riscossione coattiva.....	
Art. 11 - Rimborsi.....	
Art. 12 - Contenzioso	
Art. 13 - Pubblicità del regolamento	
Art. 14 - Funzionario Responsabile	
Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali.....	

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.lgs 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Alano di Piave in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 3, ubicate nel territorio del Comune di Alano di Piave fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
3. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari come disciplinate nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e s.m.i. e nei successivi decreti attuativi, comprese le locazioni turistiche di cui all'art. 27 della citata legge regionale, nonché l'alloggio nelle strutture agrituristiche di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i.
4. L'imposta di soggiorno si applicherà dal 01 aprile 2018.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Alano di Piave e non risulta iscritto all'anagrafe dello stesso.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno. Il regolamento non crea alcuna responsabilità in capo ai gestori delle strutture ricettive in ordine al pagamento dell'imposta, che colpisce solo ed esclusivamente i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive medesime.

Art. 4 –Tariffe

1. La determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs 267/2000, sarà approvata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione secondo i criteri di cui al punto successivo e nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale dell'Ente.
2. L'imposta di soggiorno è articolata secondo criteri di gradualità e comunque entro il limite massimo di legge di Euro 5,00 per pernottamento, in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 3, in modo da tenere conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

3. Con riferimento all'anno d'imposta 2018, anno di prima istituzione dell'imposta di soggiorno, le relative tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale secondo le misure esposte nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) iscritti all'anagrafe residenti nel Comune di Alano di Piave;
 - b) i minori fino al compimento del 10 anno di età;
 - c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, a seguito di dichiarazione/deliberazione dello stato di emergenza/calamità da parte degli enti competenti o attivazione delle procedure di protezione civile;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre Forze Armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - h) gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti Istituti Scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio dell'Unione Montana Feltrina;
 - i) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente e certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri e un loro accompagnatore.
2. L'esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
3. L'esenzione di cui ai punti e), f) g) h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
4. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 15 pernottamenti giornalieri consecutivi.

Art. 6 - Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono tenuti a comunicare al Comune , entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.
2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi, di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione comunale, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Art. 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune.
2. Nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta si rifiuti di versare il contributo, il gestore deve far compilare l'apposito modulo di rifiuto, predisposto dal Comune, e trasmetterlo, entro 10 giorni lavorativi al Comune. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno trimestralmente, entro 16 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare:

N.	Trimestre	Termine di versamento
1°	Gennaio, Febbraio, Marzo	16 aprile
2°	Aprile, Maggio, Giugno	16 luglio
3°	Luglio, Agosto, Settembre	16 ottobre
4°	Ottobre, Novembre, Dicembre	16 gennaio

Il versamento è effettuato con le seguenti modalità:

- a) utilizzo del modello F24, ai sensi della risoluzione n. 64/E del 30 maggio 2017 dell'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale relativo al Comune;
- b) altre forme di versamento che verranno attivate e comunicate anche a seguito di specifici provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.Lgs 472/1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1), da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute al Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il gestore della struttura ricettiva può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del riversamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nei casi di riversamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto da parte del gestore della struttura ricettiva, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze.

La compensazione è effettuata previa autorizzazione del Comune rilasciata su richiesta motivata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il riversamento.

4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro cinque.

Art. 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, decorsi i tempi previsti per la pubblicazione, sarà pubblicato in amministrazione trasparente a norma del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 14 - Funzionario Responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Il funzionario responsabile provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D.Lgs 23/2011
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il vigente regolamento generale delle entrate.
3. Le norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia di imposta di soggiorno costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

ALLEGATO A)

Tariffe dell'Imposta di soggiorno dal 2018
Applicate a decorrere dal

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Art. 24 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 807/27.05.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
Alberghi o Hotel – Residenze turistiche alberghiere – Villaggio Albergo - Albergo diffuso di 1 – 2 – 3 – 4 o più stelle	€ 1,00
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI Art. 27 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 419/31.03.2015	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
ALLOGGI TURISTICI Affittacamere Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali / Country House, Foresterie per turisti	€ 1,00
CASE PER VACANZE Case per ferie Centri di vacanza per ragazzi Ostelli per la gioventù Case Religiose di ospitalità Centri soggiorni studi Foresterie per turisti	€ 0.50
UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO Residence Unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate.	€ 1,00
BED & BREAKFAST Attività ricettiva a conduzione familiare	€ 1,00
RIFUGI	€ 1.00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO Art. 26 L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 e DRG 1000/17.06.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
Campeggi	

Villaggi Turistici	€ 1,00
--------------------	--------

LOCAZIONI TURISTICHE Art. 27 bis L.R. Veneto n. 11/14.06.2013 L.R. n. 45/30.12.2014	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
(Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti. Soltanto: - fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas ed eventuale climatizzazione; - manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; - pulizia dell'alloggio e, se richiesto, fornitura di biancheria, anche del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite)	€ 1,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE L.R. Veneto n. 28/10.08.2012 e n. 35/24.12.2013	Imposta per persona per ogni pernottamento fino ad un max di giorni 15 consecutivi
	€ 1,00